



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 09 Risorse Tributarie n° 43 del 25/03/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Risoluzione del contratto per l'affidamento della realizzazione di un'anagrafe immobiliare, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI, TARSU ed idrico) del Comune di Ragusa stipulato in data 26 marzo 2014 n. 30257 di repertorio**

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofanì Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 - 2021;
- con deliberazione n. 472 del 10 novembre 2010, la Giunta Municipale ha approvato un atto di indirizzo per la individuazione di un partner tecnologico in grado di realizzare un'anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale progettata e specializzata per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI, TARSU ed idrico) del Comune di Ragusa;
- con determinazione dirigenziale n. 728 del registro generale, in data 26 aprile 2011, come modificata con Determinazione dirigenziale n. 1060 del registro generale del 7 giugno 2011, sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 1288 del 26 settembre 2013 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta l'associazione temporanea tra le imprese Lamco s.r.l. - AGS Italia s.r.l. - AIPA s.p.a. ;
- con contratto d'appalto stipulato in data 26 marzo 2014 n. 30257 di repertorio, questa Amministrazione provvedeva ad affidare al suddetto raggruppamento temporaneo di imprese la realizzazione di un'anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale progettata e specializzata per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI, TARSU ed idrico) del Comune di Ragusa;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 9 gennaio 2015 è stato approvato lo schema di appendice al suddetto contratto;

- con accordo di negoziazione del 21 marzo 2018, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 132/2014, conv. , con mod., dalla legge n. 162/2014, giusta delibera di Giunta Municipale n. 97 del 21 marzo 2018, le parti hanno chiarito i termini di applicazione del contratto;

Dato atto, che le attività del contratto *de quo* secondo l'impegno assunto in sede di offerta venivano così ripartite:

- Lamco s.r.l. (mandataria), con una incidenza del 40% di quota di partecipazione nell'a.t.i., aveva l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“costituzione, strutturazione, manutenzione e aggiornamento dell'anagrafe immobiliare specializzata per le attività catastali, tributarie, territoriali e per la gestione dell'idrico, attività di rilevazione del territorio. Realizzazione della cartografia tecnica comunale”*;

- Aipa s.p.a. (mandante), con una incidenza del 39% di quota di partecipazione nell'a.t.i., aveva l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“ingegnerizzazione delle entrate, supporto alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento compresa la bonifica e normalizzazione delle banche dati dei principali tributi locali (ICI, TARSU e IDRICO); riscossione volontaria e coattiva, front office e back office”*;

- Ags Italia s.r.l. (mandante), con una incidenza del 21% di quota di partecipazione nell'a.t.i., aveva l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“gestione degli archivi catastali integrati a quelli territoriali idonei a supportare il decentramento catastale, attività di fiscalità locale e gestione urbanistica, fornitura software gestionale dell'anagrafe immobiliare, catastale e territoriale”*;

Preso atto che a seguito delle intervenute modifiche soggettive del raggruppamento, lo stesso è, oggi, così costituito:

- Lamco s.r.l. (mandataria), con una incidenza del 40% di quota di partecipazione nell'a.t.i., ha l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“costituzione, strutturazione, manutenzione e aggiornamento dell'anagrafe immobiliare specializzata per le attività catastali, tributarie, territoriali e per la gestione dell'idrico, attività di rilevazione del territorio. Realizzazione della cartografia tecnica comunale”*;

- Andreani Tributi s.r.l. (mandante giusta determinazione dirigenziale n. 1402/2017 del 7/9/2017), con una incidenza del 39% di quota di partecipazione nell'a.t.i., ha l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“ingegnerizzazione delle entrate, supporto alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento compresa la bonifica e normalizzazione delle banche dati dei principali tributi locali (ICI, TARSU e IDRICO); riscossione volontaria e coattiva, front office e back office”*;

- Novares s.p.a. (mandante giusta determinazione dirigenziale n. 1232/2017 del 9/8/2017), con una incidenza del 21% di quota di partecipazione nell'a.t.i., ha l'obbligo di eseguire le parti di servizio relative alla *“gestione degli archivi catastali integrati a quelli territoriali idonei a supportare il decentramento catastale, attività di fiscalità locale e gestione urbanistica, fornitura software gestionale dell'anagrafe immobiliare, catastale e territoriale”*;

Considerato che con nota prot. 96720/2019 del 19 agosto 2019 questa Amministrazione ha trasmesso formale contestazione degli addebiti per gravi inadempienze contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del contratto *de quo* e dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, al predetto raggruppamento di imprese assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Viste le note prot. n. 106863/2019 del 19/9/2019 della Lamco s.r.l., prot. n. 107043/2019 del 19/9/2019 della Andreani Tributi s.r.l. e prot. n. 107075/2019 del 19/9/2019 della Novares s.p.a., con le quali le predette società hanno fornito le proprie controdeduzioni;

Vista la nota prot. 32709/2020 del 20 marzo 2020 di questa Amministrazione, richiamata e allegata al presente atto congiuntamente ai relativi allegati, con cui, a conclusione del procedimento di contestazione, sono state accertate le gravi inadempienze del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, distintamente e non unitariamente pervenute a questa Amministrazione, alla luce delle conclusioni condivise di cui alla nota prot. 32709/2020 del 20 marzo 2020 e dei relativi allegati;

Visto l'atto di citazione, acquisito al prot. gen. al n. 31095/2020 del 16/3/2020, con cui Andreani Tributi s.r.l., previa declaratoria di nullità dell'accordo di collaborazione stipulato in data 31/7/2014, ha citato in giudizio per danni la Lamco s.r.l. e il Comune di Ragusa chiedendo, nel contempo, la risoluzione del contratto *de quo*;

Considerato che:

- la prosecuzione e/o il corretto espletamento delle attività contrattuali sono, altresì, compromessi ed impediti dalla conflittualità tra la Lamco s.r.l. (mandataria) e la Andreani Tributi s.r.l. (mandante), come da ultimo ulteriormente comprovati dal predetto giudizio promosso dalla Andreani Tributi s.r.l. avanti il Tribunale di Macerata, acquisito al prot. gen. al n. 31095/2020 del 16/3/2020;
- le prestazioni rese dal raggruppamento, in mancanza del contributo specialistico di Andreani Tributi s.r.l. o, in alternativa, in presenza di detta attività svolta da soggetti (come Lamco s.r.l.) privi delle specifiche e particolari competenze prescritte, sono destinate ad incidere sulla qualità e sulla correttezza degli atti che ne sono diretta espressione, tanto più, oggi, alla luce delle modifiche normative intervenute con la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, che prevedono espressamente l'obbligo di iscrizione in sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che la condotta inadempiente fin qui tenuta dal raggruppamento temporaneo di imprese Lamco s.r.l. - Andreani Tributi s.r.l. - Novares s.p.a., compromette l'esito positivo del servizio affidato e che tutte le inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono grave inadempimento da parte del raggruppamento medesimo, il quale è venuto meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire i patti nei tempi e nei termini convenuti;

Considerato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- sono accertate la gravità e la idoneità degli inadempimenti contrattuali contestati a compromettere la buona esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 11 del contratto *de quo*;
- sono ritenuti sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, atteso che i comportamenti del raggruppamento temporaneo di imprese Lamco s.r.l. - Andreani Tributi s.r.l. - Novares s.p.a. concretano grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo alle obbligazioni di contratto;

Ritenuto pertanto, che detti comportamenti assumono caratteri di gravità sia in relazione all'interesse dell'Amministrazione che alla tutela del pubblico erario;

Dato atto che con successivo successivo atto si procederà alla quantificazione e alla definizione del credito spettante al raggruppamento di imprese;

Vista la nota dell'Avvocatura Comunale, acquisita al prot. al n. 32935/2020 del 23/3/2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

## DETERMINA

- La risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 11 del contratto *de quo* e dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, del contratto di appalto del 26 marzo 2014 n. 30257 di repertorio per l'affidamento della realizzazione di un'anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale progettata e specializzata per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento delle entrate ordinarie (ICI, TARSU ed idrico) del Comune di Ragusa, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo alle obbligazioni di contratto del raggruppamento temporaneo di imprese Lamco s.r.l. - Andreani Tributi s.r.l. - Novares s.p.a.;
- di disporre la restituzione di tutta la documentazione prodotta ed acquisita dai contribuenti oltre che di tutti i dati contenuti negli archivi informatici entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;
- di addebitare al raggruppamento di imprese i danni derivanti dalle spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per esperire la procedura di gara per la prosecuzione del servizio e la ultimazione delle prestazioni contrattuali;
- di attivare le azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti e subendi, compresi i danni all'immagine, a tutela degli interessi del Comune di Ragusa che derivano dall'inadempimento contrattuale, così come previsto dall'art. 14 del contratto *de quo*;
- di riservare a successivo atto la quantificazione e la definizione del credito spettante al raggruppamento di imprese;
- di dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC e all'escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- di notificare il presente atto, unitamente alla nota prot. 32709/2020 del 20 marzo 2020 ed ai relativi allegati, alle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese;
- di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Ragusa nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Francesco Scrofani

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 25/03/2020

Dirigente  
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*